

Cass. Sez. II, 18/01/2021 - ud. 16/12/2020 - n. 1931

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE FORENSE
MEDIANTE IL COMPIMENTO DI UN SOLO ATTO:
QUANDO IL C.D. 'DIRITTO VIVENTE' SURROGA LA LEGGE

Elio Lo Monte*

SOMMARIO: 1.- Il caso sottoposto alla Corte di legittimità e il conseguente principio di diritto; 2. - La locuzione «esercita una professione» tra dottrina e prassi; 3. - Tipicità del fatto e continuità nell'esercizio di una professione.

1. Il caso sottoposto alla Corte di legittimità e il conseguente principio di diritto.

La recente decisione della Corte di Cassazione n. 1931/2021¹ ribadisce il principio secondo cui «il delitto previsto dall'art. 348 c.p., avendo natura istantanea, non esige un'attività continuativa od organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata».

Il caso sottoposto al giudizio dei giudici di legittimità concerneva un ricorso avverso la Corte territoriale – di conferma della decisione del giudice di primo grado – che aveva condannato il ricorrente per esercizio abusivo della professione di avvocato (in relazione ad una unica condotta inerente al recupero di un credito) e per due truffe aggravate, commesse in danno delle medesime persone offese, e per l'effetto rideterminava la pena in undici mesi di reclusione e settecento euro di multa, dichiarati estinti per prescrizione i residui reati. In particolare, secondo il supremo Collegio, con redazione del ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente aveva compiuto un atto tipico ed esclusivo riservato alla professione forense, per nulla riconducibile ad un'attività di consulenza legale che – in base anche alle disposizioni della l. n. 247 del 2012 – esulava dagli atti tipici della professione se non svolta in modo continuativo.

Le conclusioni del supremo Collegio, seppure in linea con un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, non appaiono pienamente in sintonia con le disposizioni di cui all'art. 348 c.p. con particolare riferimento alle modalità di esercizio delle professioni cd. Protetta (art. 2229 c.c.).

La fattispecie appena richiamata, nonostante le modifiche apportate dalla l. n. 3/2018, presenta vistosi limiti strutturali che rendono problematica l'individuazione della reale portata.

*Ordinario di Diritto penale.

¹ La sentenza a cui si fa riferimento (Cass. Sez. II, 18/01/2021 - ud. 16/12/2020 - n. 1931) può leggersi su www.cassazione.net.

L'art. 348 c.p., nel sanzionare colui che, abusivamente, «esercita una professione» si limita ad utilizzare, senza fornire alcuna indicazione, una locuzione alquanto generica con conseguenti rischi di aggiramenti della certezza del diritto in seguito ad applicazioni di tipo casistico del tipo criminoso. La giurisprudenza, d'altro canto – pur richiamando l'interesse generale riferito in via diretta e immediata alla P.A. che determinate professioni (quelle di cui all'art. 2229 c.c.) vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa – ha operato letture differenti della formula «esercita una professione», graduandola sulla base dei singoli settori oggetto della condotta abusiva posta in essere dall'agente. In sostanza, in base agli interessi di volta in volta venuti in evidenza la giurisprudenza ha calibrato l'interpretazione della norma, facendosi in tal modo carico di supposte esigenze di una più incisiva tutela.

Infatti, un'esegesi di maggior rigore dell'inciso «esercita una professione» di cui all'art. 348 c.p. si è affermata, ad esempio, quando a venire in evidenza sono stati ambiti sottesi all'espletamento della professione medica². In questi casi è stato affermato che anche il compimento di un solo atto, tipico della professione, integra la fattispecie incriminatrice³; diversamente si è orientata la giurisprudenza quando si è trattato di risolvere questioni concernenti beni diversi dalla vita o dalla salute della persona. Così, per citare un'altra decisione della giurisprudenza di legittimità, nel caso di interessi patrimoniali (nello specifico ipotesi di consulenza fiscale e, più in generale, in rapporto alla figura del ragioniere o del dottore commercialista) la prassi si è comportata in modo differente richiedendo ai fini della configurabilità dell'art. 348 c.p. l'esercizio continuativo⁴.

Una tale tendenza «a rendere per così variabile l'operatività della fattispecie a seconda della diversa rilevanza che assumono i beni esposti a pericolo»⁵, quantunque ispirata ad una selezione delle condotte penalmente rilevanti, contrasta con la locuzione «esercita una professione».

² Cfr. S. SEMINARA, *sub art. 348 c.p.*, in G. FORTI- S. SEMINARA-G- ZUCALÀ, *Commentario breve al codice penale*⁶, Padova 2017, p. 1141; M. MANTOVANI, *Profili penali delle attività non autorizzate*, Torino 2003, p. 24; V. TORRE, *Esercizio abusivo di professioni*, in <http://www.treccani.it>; ID., *Esercizio abusivo di professioni*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, Torino 2008, p. 747.

³ Cass., 10 giugno 2004, Masella e altro, in *C.E.D. rv. 230212*; Cass., 4/4/2005, in *Guida dir.* 2005, 35, p. 95, con nota di G. AMATO; Cass., 27/6/2005, in *Riv. pen.*, 2005, p. 1192. Per una diversa impostazione cfr. Cass. Sez. VI, 5/7/2006, n. 26829, *C.E.D. rv. 234420*, secondo cui il compimento di atti strumentalmente connessi agli atti tipici della professione non assume rilievo in assenza dei caratteri della continuità e della professionalità (fattispecie in cui l'imputato, dopo aver somministrato ai pazienti un medicinale, attività questa che per la qualità del farmaco e le modalità di somministrazione non necessitava di particolare abilità infermieristica, aveva apposto la prescritta annotazione sui registri di scarico dei medicinali istituiti presso la struttura sanitaria).

⁴ Cass. 8/1/2003, *Rep. Foro it.*, 2003, *Professioni intellettuali*, n. 81; Cass., 24/10/2005, *C.E.D. rv. 233682*; Cass. pen., 5 luglio 2006, *C.E.D. rv. 234420*.

⁵ Cfr. M. CATENACCI, *Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.)*, in *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, a cura dello stesso Autore, Torino 2011, p. 250.

Ritenere che anche un solo atto, quantunque riservato, sia sufficiente per la configurabilità della figura delittuosa di cui all'art. 348 c.p. significa svalutare uno degli elementi costitutivi del fatto tipico secondo il modello definito dalla norma⁶ con la locuzione «esercita una professione».

2. La locuzione «esercita una professione» tra dottrina e prassi.

L'inciso, ciononostante, viene interpretato dalla dottrina maggioritaria⁷ e dalla giurisprudenza⁸ nel senso che anche il compimento di un solo atto riservato a quella data professione è idoneo a qualificarne l'esercizio.

L'anzidetta lettura presta il fianco a qualche obiezione; innanzitutto se 'esercitare una professione' equivale in sintesi a tenere comportamenti che sono emblematici o peculiari di una determinata professione ne discende che il concetto di professione, rimanda, nella terminologia corrente, ad una attività umana, per lo più di spessore intellettuale, caratterizzata da continuità, svolta normalmente a fine di lucro e in regime di autonomia o a favore di soggetti privati o pubblici, eseguita da persona ritenuta competente, in quanto dotata di un particolare corredo di cognizioni tecnico-scientifiche, indispensabili per la risoluzione dei problemi che la prestazione d'opera comporta⁹.

Anche quella dottrina che ai fini della configurabilità della figura delittuosa descritta all'art. 348 c.p. ritiene il compimento dell'atto riservato da solo sufficiente a costituire esercizio abusivo della professione – e, quindi, non occorra reiterazione di atti omogenei o eterogenei, né l'abitudine – afferma: «ma è vero, altresì, che siccome la norma indica la condotta in un

⁶ Cfr. M. MANTOVANI, *Profili penali*, cit., p. 24.

⁷ Si veda V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*⁵, Torino 1981, p. 624; E. CONTIERI, *Esercizio abusivo di professioni arti o mestieri*, in *Enc. dir.*, XV, Milano 1966, p. 609; M. CATENACCI, *Reati*, cit., p. 254; M. MINNELLA, *Professioni. II) Professioni, arti e mestieri (Esercizio abusivo di)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1991, vol. XXIV, p. 2; G. FORNASARI, *Abusivo esercizio di una professione*, in A. BONDI-A. DI MARTINO-G. FORNASARI, *Reati contro la pubblica amministrazione*², Torino 2008, p. 421; evidenza una discordanza di opinioni sul punto E. BONESSI, *Professione (esercizio abusivo di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino 1995, vol. X, p. 257; V. TORRE, *Esercizio abusivo di professioni*, in *Trattato*, cit., p. 747.

⁸ Sul compimento di un solo atto per la configurabilità del delitto di cui all'art. 348 c.p. cfr., tra le tante, Cass., 1/10/1975, in *Giust. pen.* 1976, II, p. 494; Cass., 7/3/1985, L. V., in *Riv. pen.* 1986, p. 297; Cass., 8/1/1999, Materga, in *Guida dir.* 2000, 2, p. 124; Cass., 15/6/2000, Campisano, in *Cass. pen.* 2001, p. 2345; Cass., 17/1/2001, Coppo, *ivi*, 2002, p. 3448; Cass., 10/10/2007, n. 42790, in *C.E.D. rv.* 238088; Cass., 7/3/1985, L. V., in *Riv. pen.* 1986, p. 297.

⁹ In tali termini cfr. M. CATENACCI, *Abusivo*, cit., p. 254-255; A. PAGLIARO - M. PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la pubblica amministrazione*¹⁰, Milano 2008, p. 494, L. DE MATTEIS, *Abusivo esercizio di una professione*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*⁶, Tomo I, (artt. 1-413), Milano 2014, p. 2262; M. CASSANO, *Art. 348. Abusivo esercizio di una professione*, in G. Lattanzi-E. Lupo, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza*, vol. VII, *I delitti contro la pubblica amministrazione, artt. 314-360*, a cura di E. APRILE-M. CASSANO-M. GAMBARDELLA-V. MONGILLO, Milano 2010, p. 665. In giurisprudenza cfr. Cass. pen. Sez. VI, 2 ottobre 2002, n. 49, Notaristefano, in <http://www.consiglionazionaleforense.it>, secondo cui esercitare una professione significa compiere atti caratteristici della stessa.

esercizio, vale a dire in un determinato uso modale dell'attitudine ad agire, la riduzione ad azione unitaria di un'eventuale pluralità di atti dev'essere operata secondo la larga unicità naturale dello scopo cui la serie di atti tende, che è quello dell'esercizio della professione»¹⁰.

È stato ancora sostenuto¹¹ – affinché possa parlarsi di 'esercizio' di una professione – che occorre di regola una certa continuità delle prestazioni professionali, aggiungendo, però che: «anche una sola prestazione può bastare se essa è rilevante in sé o per le conseguenze che possono derivarne». Va segnalato sul punto che alcuna spiegazione viene fornita per giustificare la rilevanza in sé, né qualche motivazione viene data in ordine alle possibili conseguenze.

Altra dottrina, pur ritenendo che ad integrare il delitto *de quo* sia sufficiente un solo atto, sostiene che «non si può fare a meno di sottolineare come al concetto di esercizio sia quasi connaturale una continuità della prestazione professionale»¹². Nella stessa ottica è stato sottolineato che se è vero che in qualche caso anche un unico atto (ad esempio un'operazione chirurgica) potrà bastare per la configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p. pare altrettanto vero che, di regola, per integrare il delitto occorra una pluralità di atti in quanto l'esercizio professionale implica lo svolgimento di un'attività caratterizzata da una certa 'disponibilità', con una 'esposizione' e una (seppur finta) 'ufficialità' verso i terzi potenziali clienti¹³.

Con cadenze simili si orienta la prassi, come dimostra una recente decisione, quando afferma che il concetto di esercizio professionale contiene già in sé un tendenziale tratto di abitudine specificando, però, successivamente: «se è vero che da esso è giusto prescindere a fronte di atti che l'ordinamento riserva come tali, nell'interesse generale, ad una speciale abilitazione, ne è naturale, ragionevole ed ermeneuticamente rilevante il recupero in presenza dell'indebita invasione di uno spazio operativo considerato dall'ordinamento come specificamente qualificante in una determinata professione, allorché la stessa sia attuata con modalità idonee a tradire l'affidamento dei terzi»¹⁴.

3. Tipicità del fatto e continuità nell'esercizio di una professione.

Il verbo 'esercitare', occorre segnalare, denota più precisamente continuità, ripetitività, reiterazione, con conseguente incompatibilità rispetto all'unico atto; l'espreso riferimento

¹⁰ Cfr. E. CONTIERI, *Esercizio*, cit., p. 609.

¹¹ Cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*⁶, II, Milano 1972, p. 752.

¹² Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*⁴, Vol. I, Bologna 2011, p. 310.

¹³ Cfr. M. ROMANO, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive. Commentario sistematico*², Milano 2002, p. 145.

¹⁴ Cfr. Cass., Sez. Un., 23/12/2012, n. 11545, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 8, p. 994, con *Il commento* di D. NOTARO, *ivi*, p. 998 ss.; in *Cass. pen.*, 2012, 9, p. 2875 ss. con nota di A. SCARCELLA, *Esercizio abusivo della professione tra vecchie rigidità e nuove certezze*.

all'esercizio abusivo sottende una pluralità continuativa degli atti che ne rappresentano l'esplicazione¹⁵. Né, tanto meno, svalutando il requisito della tipicità del fatto, la locuzione può essere interpretata invocando la *ratio legis* e più precisamente i motivi che hanno indotto il legislatore a prescrivere l'abilitazione per l'esercizio di quella determinata professione¹⁶, o peggio ancora lo spirito della legge¹⁷, per il rischio di pervenire – nonostante i migliori propositi – a decisioni contrastanti. Per le stesse ragioni non può accogliersi il criterio sostanzialistico invocato dalla giurisprudenza¹⁸ per individuare l'atto 'riservato', in assenza di una formale attribuzione in via esclusiva ad una data professione. Anche in questo caso il rischio è quello di aprire a soluzioni di tipo casistico con conseguente ingiustificata disparità di trattamento.

Infine, va tenuto nel debito conto che quando il legislatore ha voluto far riferimento ad entità numericamente definite ha utilizzato locuzioni ben precise: una o più delle circostanze (artt. 62-*bis*, 603-*bis*, 624), una o più delle misure di sicurezza (art. 209), una o più province (artt. 215, 233), una o più persone (artt. 270-*quater*, 452-*ter*, 507, 589, 601), una o più contravvenzioni (art. 414), una o più norme (art. 452-*nonies*), un solo aumento o una sola diminuzione di pena (art. 68), una sola sentenza o un solo decreto (artt. 71, 107), una sola azione od omissione (art. 81), una sola volta (art. 174), una sola misura di sicurezza (art. 209), una sola persona (artt. 422, 625). Ancora, tre o più persone (artt. 305, 416, 416-*bis*, 602-*ter*, 625), tre o più lavoratori (art. 502), tre o più esercenti di aziende industriali o commerciali (art. 506), tre o più capi di bestiame (artt. 625, 638); due o più persone (art. 645), due o più dei delitti (art. 305), due o più delle circostanze (art. 625).

La fattispecie di cui all'art. 348 c.p. è stata modificata, come si accennava, dalla l. n. 3/2018 senza intervenire, però, sulla locuzione 'esercita una professione'; si è trattato di un'occasione mancata per fare chiarezza intorno alla corretta portata della formula. Il legislatore se riteneva che per la configurabilità del resto di esercizio abusivo di una professione fosse sufficiente un solo atto poteva sostituire il termine «esercita», che compare nell'art. 348 c.p., con la locuzione 'commette uno o più atti di'. In tal modo si dava vita ad una disposizione certamente in grado

¹⁵ In tal senso cfr. M. MANTOVANI, *Profili penali*, cit., p. 24.

¹⁶ Cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., p. 753; nello stesso senso A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la Pubblica Amministrazione*⁹, Milano 2000, p. 419.

¹⁷ Evocare lo 'spirito della legge' implica tutti i rischi di una tale impostazione magistralmente scolpiti da Cesare Beccaria: «Non vi è cosa più pericolosa di quell'assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni... Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice con l'offeso, e da tutte quelle minute forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo», cfr. C. BECCARIA, *De' delitti e delle pene*, a cura di G.D. PISAPIA, Milano 1973, p. 18.

¹⁸ Cfr. Cass. Sez. un. 23 dicembre 2012, n. 11545, cit.

di porre fine ad ogni possibile confusione con rilevanti vantaggi sul piano dell'interpretazione e conseguente applicazione della fattispecie.

Da un punto di vista dogmatico l'applicazione giurisprudenziale protesa a plasmare la norma a seconda del bene giuridico su cui indirettamente ricade la tutela osta alla conformazione dell'art. 348 c.p. Porre a fondamento di una maggiore rigidità il dato valoriale (come si verifica a proposito delle professioni mediche) sotteso alla fattispecie incriminatrice (la vita o la salute della persona) appare operazione poco condivisibile per il rischio di sovraccaricare la reale portata della fattispecie incriminatrice che si limita a sanzionare la semplice attività professionale in assenza del requisito dell'abilitazione¹⁹. Ciò non toglie che sul piano politico-criminale e, quindi, sul terreno della quantizzazione della pena, non possano venire in considerazione anche gli altri interessi in gioco che di volta in volta compaiono sullo sfondo.

La disposizione incriminatrice così come formulata, sanziona colui che, in assenza di titoli abilitativi, pone in essere una determinata condotta e ciò basta ai fini dell'ascrivibilità della responsabilità penale per esercizio arbitrario di una professione. Se tale comportamento determina una distruzione o un danneggiamento di un altro bene giuridico (ad es. morte o lesione del paziente) vi sarà concorso di reati (artt. 348 e 589 c.p., oppure artt. 348 e 590 c.p.); con la conseguenza che alla tutela degli altri interessi offesi dall'attività del professionista 'abusivo' sono deputate fattispecie diverse dall'art. 348 c.p.

Il numero degli atti ai fini della configurabilità del reato non è questione fine a sé stessa ma ridonda sul piano dell'inquadramento della fattispecie; qualora si ritenga sufficiente anche un solo atto, che segna il momento della consumazione²⁰, si avrà reato istantaneo²¹ e in caso di reiterazione programmata degli atti si verificherà il fenomeno della continuazione²². Se invece si aderisce alla tesi della necessità di più atti realizzati in maniera continuativa per integrare la

¹⁹ Condividono l'orientamento giurisprudenziale improntato ad un maggior rigore in ambito sanitario perché il bene salute è tra quelli che meritano maggiore considerazione, A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale*, cit., p. 496, secondo i quali si tratta di un reato eventualmente permanente perché la consumazione può approfondirsi con il compimento di ulteriori atti di esercizio abusivo (p. 501).

²⁰ Cass., Sez. VI, 18/2/2002, *C.E.D. rv.* 221256.

²¹ Cass., Sez. VI, 10/3/2014, n. 11493, Tosto, *C.E.D. rv.* 259490, secondo cui il reato ha natura istantanea e non esige, un'attività continuativa od organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata; la sentenza è stata pubblicata anche in *Arch. pen.* 2014, p. 2, con nota di M. LOMBARDO, *Atti professionali penalmente rilevanti ed esercizio abusivo della professione di avvocato*; sul compimento di un solo atto per la configurabilità del delitto di cui all'art. 348 c.p. cfr. Cass. 20 novembre 2007, n. 42790, ivi; *Cass. 10 ottobre 2007, G.*, in *Cass. pen.* 2008, p. 3713; *Cass. 7 marzo 1985, L. V.*, in *Riv. pen.* 1986, p. 297; Cass., Sez. VI, 2/7/2012, n. 30068, *C.E.D. rv.* 253272; *contra* Cass., Sez. VI, 24/10/2005, n. 7564, in *C.E.D. rv.* 233682, che richiede invece il continuativo ed organizzato compimento di atti riservati ad una professione specifica per la consumazione del reato.

²² Cfr. Cass., Sez. Un., 23/12/2012, n. 11545, cit., p. 994.

fattispecie di esercizio abusivo di una professione il reato sarà necessariamente abituale²³ con esclusione della continuazione.

Allo stesso modo viene esclusa la continuazione da chi ricostruisce la fattispecie di cui all'art. 348 c.p. in termini di reato eventualmente abituale²⁴; la ripetizione dello stesso o di analoghi atti abusivi non muta il titolo del reato e l'agente risponderà sempre di un solo reato.

Il reato continuato viene ammesso qualora un soggetto, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, eserciti abusivamente più professioni²⁵.

I giudici di legittimità ritengono che – «*secondo il diritto vivente*»²⁶ (corsivo aggiunto) – anche un solo atto sia sufficiente ai fini della configurabilità della fattispecie di esercizio abusivo di una professione. E si specifica che nel caso di specie «costituisce esercizio abusivo della professione legale lo svolgimento dell'attività riservata al professionista iscritto nell'albo degli avvocati, anche nel caso in cui l'agente, abbia fatto firmare l'atto tipico, da lui predisposto, da un legale abilitato: diversamente opinando, risulterebbe vanificato "il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell'affidamento dei terzi, laddove fosse ritenuto sufficiente un siffatto banale escamotage per consentire ad un soggetto non abilitato di operare in un settore attribuito in via esclusiva a una determinata professione"»²⁷. Ma, è appena il caso di ribadire, per le considerazioni svolte in precedenza, che l'eventuale condotta truffaldina dell'imputato poteva essere contrastata con altre norme senza forzare le disposizioni di cui all'art. 348 c.p.

²³ Cfr. G. ARIOLLI - V. BELLINI, *L'esercizio abusivo della professione tra esigenze di tutela e di rispetto del principio di tassatività della norma penale*, in *Cass. pen.* 2004, p. 86.

²⁴ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*¹⁰, Padova 2017, p. 496; Cass., 9/4//2014 n. 15894 E.A., in <http://www.personaedanno.it>. Per una ricostruzione del delitto di cui all'art. 348 c.p. in termini di reato eventualmente abituale cfr. Cass., Sez. VI, 8/1/2014 n. 15894, *C.E.D. rv.* 260153, ove si specifica che qualora si tratti di atto attribuito in via esclusiva al soggetto regolarmente abilitato è rilevante, ai fini dell'integrazione degli estremi del reato, anche il compimento di un solo atto di esercizio abusivo della professione e quest'ultimo segna il momento consumativo del delitto. La reiterazione degli atti tipici dà, tuttavia, pur sempre luogo a un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l'ultimo atto e dunque con la cessazione della condotta.

In senso critico vero la configurazione dell'art. 348 c.p. come reato eventualmente abituale perché non tiene conto dell'indiscutibile incremento di disvalore rappresentato dalla ripetizione di atti ai quali il soggetto non è abilitato, G. FORNASARI, *Abusivo esercizio*, cit., p. 421.

²⁵ In tali termini cfr. M. ROMANO, *I delitti*, cit. p. 148.

²⁶ Vengono richiamate in proposito le decisioni della Corte di Cassazione che nel tempo hanno affermato un orientamento che, di fatto, ha finito per surrogare il disposto normativo: Sez. 2, n. 26113 del 07/05/2019, Conoscenti, *Rv.* 276657; Sez. 5, n. 24283 del 26/02/2015, Bachetti; *Rv.* 263905; Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013, dep. 2014, Tosto, *Rv.* 259490; Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori, *Rv.* 253272; Sez. 2, n. 43328 del 15/11/2011, Giorgini, *Rv.* 251376

²⁷ Che richiamano Cass., Sez. VI, 07/10/2016, n. 52888, Ferrarini, *C.E.D. rv.* 268581.